ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Prot. n. 1043/2026 A tutti gli iscritti

Oggetto: Formazione Continua: guida pratica a Autocertificazioni (Punto 6.7) ed Esoneri (Punto 7) – Linee Guida CNAPPC 2025.

Cari Colleghi,

per agevolare la corretta gestione del vostro percorso di aggiornamento professionale, riassumiamo le regole previste dalle Linee Guida 2025 del CNAPPC in merito alla validazione su richiesta tramite autocertificazione (Punto 6.7) e all'esonero dall'obbligo formativo (Punto 7).

Tutte le istanze devono essere inserite dall'iscritto nella propria anagrafe formativa attraverso il Portale Servizi CNAPPC (portaleservizi.cnappc.it).

1. Autocertificazione dei CFP (Punto 6.7)

L'iscritto può richiedere al proprio Ordine, entro il triennio in corso e sotto la propria responsabilità, il riconoscimento dei CFP esclusivamente per attività formative non organizzate da un Ordine territoriale (sono quindi esclusi i crediti deontologici). Il credito diventerà effettivo solo dopo la verifica e validazione dell'Ordine.

Attività autocertificabili entro il triennio:

- Corsi abilitanti e di aggiornamento (Punto 1) organizzati da organismi pubblici regionali/statali o da essi accreditati (non organizzati dal sistema ordinistico).
- Formazione universitaria e post-laurea (Punto 5.3): master universitari di I e II livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea.
- Attività particolari e meriti professionali (Punto 5.4):
- mostre, fiere, visite ed eventi assimilabili (lett. b);
- monografie, articoli e saggi scientifici o tecnico-professionali (lett. c);
- premi e menzioni in concorsi di progettazione (lett. f);
- brevetti nell'ambito dell'architettura e del disegno industriale (lett. g);
- attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali (lett. i).
- Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile (Punto 5.2.2).
- Ulteriori attività individuate dall'Ordine territoriale tramite motivata delibera consiliare (massimo 10 CFP nel triennio).
- Corsi o eventi già seguiti (istanza entro 6 mesi dallo svolgimento):
- Esclusivamente per i seguenti casi è possibile richiedere a posteriori l'attribuzione di CFP, presentando l'istanza entro 6 mesi dalla data di svolgimento e allegando l'attestato di frequenza (con durata, tipologia dell'evento e rilevamento presenze):
- Attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari organizzati da istituzioni, enti o soggetti comunitari ed extracomunitari).
- Formazione erogata da Enti pubblici ai propri dipendenti (o di altri enti pubblici) sulle aree tematiche del Punto 3, in assenza di specifici protocolli d'intesa (Punto 5.5).
- Corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa (es. Ministeri, Regioni, ENEA, CNR) su materie attinenti, privi di convenzione con il CNAPPC.

- Corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi professionali sul territorio nazionale (es. Ingegneri, Geometri), qualora non sia stato richiesto preventivo accreditamento presso l'Ordine degli Architetti competente.

2. Esoneri dall'obbligo formativo (Punto 7)

Casi previsti:

- Compimento del 70° anno di età: l'obbligatorietà formativa cessa automaticamente nel triennio in cui si compie il 70° anno. Restano comunque da sanare eventuali debiti formativi maturati nei trienni precedenti.
- Maternità, paternità, adozione, affidamento: esonero di 24 mesi (pari a 40 CFP complessivi: 32 ordinari + 8 deontologici, indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascun figlio, con possibilità di riconoscimento contestuale per entrambi i genitori.
- Malattia grave o infortunio: che determinino l'interruzione, anche parziale, dell'attività professionale (con certificazione medica).
- Cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità: debitamente documentate.
- Docenti universitari a tempo pieno: ordinari, associati e ricercatori iscritti nell'elenco speciale con divieto di esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
- Non esercizio della professione (neanche occasionale): richiede apposita dichiarazione sostitutiva in cui l'iscritto attesti congiuntamente di:

  non possedere Partita IVA (personale o societaria) né essere soggetto al relativo obbligo per attività professionali;

  non essere iscritto a Inarcassa (o altra Cassa previdenziale) né soggetto al relativo obbligo;

  non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (né come libero professionista né come dipendente).

⚠ Attenzione – Chi NON può chiedere l'esonero per non esercizio:

Non hanno diritto all'esonero i dipendenti di amministrazioni pubbliche o strutture private che svolgono ruoli tecnici (ad esempio istruttori di pratiche edilizie, RUP, ecc.), anche qualora non firmino atti professionali.

Tempistiche:

Le domande di esonero vanno presentate tramite piattaforma nel corso del triennio (e comunque per periodi non inferiori all'anno). Per qualsiasi dubbio o supporto nella presentazione delle istanze sul Portale Servizi, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Un caro saluto.

Il Consiglio dell'Ordine

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CALTANISSETTA